



Auto Protezione Natanti

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO



contratto di assicurazione
per i natanti

edizione gennaio 2019



Auto Protezione Natanti

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY.**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

**contratto di assicurazione
per i natanti**

edizione gennaio 2019

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

AREA CLIENTI

L'Area Clienti di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.




... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa.it oppure contattaci direttamente:

Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione Contattaci



**My AXA è la nuova App dedicata
a tutti i nostri clienti.
Inquadra il QR Code e scarica
l'App da Play Store e App Store!**



Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:

Apparecchiature di bordo: strumentazioni, apparecchi e relativi impianti utilizzati per la navigazione o per la sicurezza della stessa purché stabilmente installati sul natante assicurato e non estraibili.

Appropriazione indebita: l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui sia abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 646 Codice Penale.

Assicurato: a) nel settore Responsabilità Civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal contratto;
b) negli altri settori di rischio, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atto vandalico: il danneggiamento o il deturpamento o l'imbrattamento del natante per mero gusto di distruzione, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo.

Audio-fono-visivi: l'autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, alto parlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefon, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili: tali apparecchiature devono essere stabilmente installate sull'autovettura e non estraibili. Sono esclusi antenne, cavi e cabling.

C.D.A.: Codice delle Assicurazioni private entrato in vigore dal 1 febbraio 2007 (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209) e successive modifiche.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Degrado d'uso: percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul natante in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo di listino (o suo equipollente) del natante al momento del sinistro.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Franchigia: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Furto: l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 Codice Penale.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimali: somme fino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.

Optional: ogni dotazione, identificata in polizza o nella fattura di acquisto, stabilmente installata a bordo del natante fornita in origine dalla casa costruttrice del natante, escluso quanto indicato nella definizione di audio – fono – visivi e di apparecchiature di bordo.

Parti: il Contraente e la Società.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Proprietario del natante: l'intestatario al R.I.D. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.

R.C. Natanti: abbreviazione di Responsabilità Civile Natanti, cioè l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla navigazione e giacenza in acqua dei natanti prevista dal C.D.A.

R.I.D.: registro imbarcazioni da diporto.

Risarcimento: somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scasso: rottura, effrazione, manomissione.

Società: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

Scoperto: la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Valore commerciale: il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del natante e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dal prezzo di mercato, determinato, tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione o di acquisto (o di costruzione), dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello.

Auto Protezione Natanti

Condizioni di Assicurazione

**contratto di assicurazione
per i natanti**

edizione gennaio 2019

PAGINA BIANCA

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO.....	2
Art. 1 - Dichiarazioni contrattuali.....	2
Art. 2 - Altre assicurazioni.....	2
Art. 3 - Pagamento del premio.....	2
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione.....	2
Art. 5 – Rinnovo del contratto.....	2
Art. 6 - Limiti di navigazione.....	2
Art. 7 - Variazione del rischio (vendita o consegna in conto vendita) - Trasferimento della proprietà del natante.....	2
Art. 8 - Risoluzione del contratto per il furto del natante (o altri casi di navigazione avvenuta contro la volontà dell'Assicurato).....	3
Art. 9 - Oneri fiscali.....	3
Art. 10 - Foro competente.....	4
Art. 11 - Rinvio alle norme di Legge.....	4
COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI.....	5
Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione - Termini di garanzia.....	5
Art. 14 - Esclusioni e rivalsa.....	5
Art. 15 - Modalità per la denuncia di sinistri.....	5
Art. 16 - Gestione delle vertenze.....	6
LE CONDIZIONI SPECIALI R.C. NATANTI.....	7
COPERTURE PER I DANNI AL NATANTE.....	11
Art. 17 - Garanzia Incendio.....	11
Art. 18 - Garanzia Furto.....	11
Art. 19 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato.....	11
Art. 20 - Somma assicurata.....	12
Art. 21 - Adeguamento del valore assicurato e del premio.....	12
Art. 22 - Esclusioni.....	12
Art. 23 - Obblighi in caso di sinistro.....	13
Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno.....	13
Art. 25 - Valore del natante assicurato al momento del sinistro.....	14
Art. 26 - Determinazione dell'ammontare del danno.....	14
Art. 27 - Rimborso IVA.....	14
Art. 28 - Controversie - Nomina dei periti.....	14
Art. 29 - Assicurazione presso diversi assicuratori.....	15
Art. 30 - Limite massimo dell'indennizzo.....	15
Art. 31 - Pagamento dell'indennizzo.....	15
Art. 32 - Recupero delle cose rubate.....	16
LE CONDIZIONI PARTICOLARI RISCHI DIVERSI NATANTI.....	17
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	19

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Art. 1 - Dichiarazioni contrattuali

Il premio della presente assicurazione è calcolato in base alle dichiarazioni rilasciate dal contraente e riportate in polizza. Se in corso di contratto si verificano cambiamenti rispetto a quanto dichiarato, il contraente deve darne immediata comunicazione. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni del Codice Civile che disciplinano tali eventualità.

Come previsto dal Codice Civile, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato in caso di:

- dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio;
- mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso rischio deve essere comunicata ad AXA Assicurazioni S.p.A.; in caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve informare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 c.c. (che disciplina l'assicurazione presso diversi assicuratori).

Art. 3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste. Il pagamento va eseguito presso l'agenzia o l'ufficio che gestisce il contratto e che rilascia il certificato e il contrassegno di assicurazione.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Rinnovo del contratto

Il contratto non è rinnovato tacitamente. L'eventuale proposta di rinnovo, con evidenza del nuovo premio, viene messa a disposizione del contraente presso l'agenzia o l'ufficio che gestisce il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza. L'accettazione da parte del contraente della proposta di rinnovo è espressa con il pagamento del nuovo premio.

Nel caso in cui il contraente non rinnovi il contratto o AXA Assicurazioni S.p.A. non effettui la proposta di rinnovo, vengono comunque mantenute operanti le garanzie fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza della copertura.

Art. 6 - Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne in Europa.

Art. 7 - Variazione del rischio (vendita o consegna in conto vendita) - Trasferimento della proprietà del natante

Il trasferimento di proprietà del natante consente la cessione del contratto di assicurazione o il trasferimento della copertura su altro natante di proprietà. Quest'ultima opzione è consentita anche per il caso di conto vendita. Di seguito sono riportati i casi di trasferimento di proprietà, distinti per tipologia, e specificate le conseguenze sul contratto:

- a) **Con sostituzione del natante.** La copertura può essere trasferita su un altro natante con la medesima proprietà, a partire dalla data e dall'ora della sostituzione, a patto che il nuovo natante sia assicurabile con lo stesso prodotto. Il premio viene conguagliato.

Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di natante consegnato in conto vendita comprovato da idonea documentazione.

- b) Con cessione del contratto di assicurazione.** Il vecchio ed il nuovo proprietario devono comunicare ad AXA Assicurazioni S.p.A. il trasferimento. Il nuovo proprietario deve fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio. AXA Assicurazioni S.p.A. emette un nuovo contratto, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio, secondo le regole della forma tariffaria. Nel caso in cui l'acquirente del natante non accetti il nuovo premio o dichiari di non voler subentrare nel contratto del natante ceduto, AXA Assicurazioni S.p.A. annulla la polizza e rinuncia ad esigere le eventuali rate successive.
- c) Con annullamento del contratto.** Nel caso di vendita del natante senza cessione del contratto, il proprietario deve dare comunicazione ad AXA Assicurazioni S.p.A. e fornire la documentazione che attesti la vendita o il conto vendita.

Il contratto si risolve ed AXA Assicurazioni S.p.A., su richiesta del contraente, restituisce la parte di premio R.C. Natanti, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, pagata e non goduta nella misura di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata all'agenzia o ad AXA Assicurazioni S.p.A.. In caso di conto vendita AXA Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio R.C. Natanti non usufruita, calcolata a partire dal momento della documentata consegna in conto vendita.

In tutti i casi che precedono il contraente deve distruggere il certificato e il contrassegno di assicurazione del natante assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati il contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA Assicurazioni S.p.A. a terzi.

Art. 8 - Risoluzione del contratto per il furto del natante (o altri casi di navigazione avvenuta contro la volontà dell'Assicurato)

L'assicurazione non ha effetto nel caso di navigazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Il contraente deve informare AXA Assicurazioni S.p.A. fornendo la copia della denuncia presentata all'Autorità competente e il contratto cessa dal giorno successivo alla data di denuncia.

L'assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al residuo periodo di assicurazione della garanzia R.C. Natanti, al netto dell'imposta e del contributo S.S.N.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall'Impresa.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura dell'Impresa l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, l'Impresa avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 10 - Foro competente

Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di Legge in vigore.

Art. 11 - Rinvio alle norme di Legge

Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione - Termini di garanzia

La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

La Società inoltre assicura, sulla base della seguente estensione di garanzia nonché delle eventuali "Condizioni Speciali", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamati. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Speciali".

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la navigazione del natante, ferme le esclusioni di cui al seguente Art. 14 - "Esclusioni e rivalsa". I trasportati non sono considerati terzi fra di loro.

Art. 14 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore e in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni. Esclusivamente per i casi in cui è necessaria la patente nautica, nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (targa in prova)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o della licenza di navigazione;
- nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione delle disposizioni vigenti.
- nel caso di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

IL SINISTRO

Art. 15 - Modalità per la denuncia di sinistri

Il contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia o direttamente ad AXA Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a

conoscenza, indicando la data, il luogo e l'ora, la dinamica dell'incidente, i natanti coinvolti e, se noti, gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione R.C. Natanti e le generalità dei rispettivi conducenti. La denuncia di sinistro deve essere completata con i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, sesso, professione, patente) del conducente del veicolo assicurato al momento del sinistro. Se sono conosciuti devono essere indicati:

- i dati anagrafici e i codici fiscali di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel sinistro (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali feriti, altri soggetti danneggiati, ecc.);
- eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale);
- eventuali autorità intervenute (Capitaneria di Porto, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.);
- ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro devono essere inviati nel più breve tempo possibile.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, o nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, AXA Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 16 - Gestione delle vertenze

AXA Assicurazioni S.p.A. gestisce a nome dell'assicurato le vertenze stragiudiziali e giudiziali in qualunque sede si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha anche la facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

LE CONDIZIONI SPECIALI R.C. NATANTI

(Valide soltanto se espressamente richiamate in polizza)

A) Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame (prova pratica), e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B) Danni a cose ed animali di terzi

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta per ogni sinistro, a seconda dei casi, di:

- € 150,00 per i natanti ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto con potenza fiscale fino a 90 C.V.
- € 300,00 per i natanti ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto con potenza fiscale di oltre 90 C.V. o per quelli adibiti a servizio pubblico.

La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose od animali che si trovano a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti al trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Speciali C) "Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone" o D) "Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone".

C) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 200,00 per ogni persona danneggiata.

D) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**1) Danni a cose ed animali di terzi.**

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di € 300,00 per ogni sinistro. La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.

2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 200,00 per ogni persona danneggiata.

E) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano - Traino di "banana boat" o "ciambelloni gonfiabili"

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, comprese le persone trainate, dall'esercizio dell'attività di traino.

F) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione

In deroga all'Art. 6 - "Limiti di navigazione", la garanzia è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie.

G) Hovercraft (aeronante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica)

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 6 - "Limiti di navigazione", la garanzia è operante anche per gli spostamenti al di fuori dell'acqua.

H) Danni a terra (per imbarcazioni da diporto)

L'assicurazione di Responsabilità Civile si intende estesa, nel limite dei massimali stabiliti per la Responsabilità Civile della navigazione, ai danni involontariamente cagionati a terzi dal natante assicurato in conseguenza di varo, alaggio nonché della giacenza a terra durante il periodo di disarmo, cioè quando il natante assicurato si trovi giacente all'interno di porti o cantieri per lavori di manutenzione e/o di riparazione o per rimessaggio, su scali od alaggi, oppure in aree di deposito, incluso il periodo di sollevamento o movimentazione a terra, purché all'interno delle suddette aree portuali o cantieristiche.

Per i danni a cose o animali di terzi la garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 150,⁰⁰ per ogni sinistro.

La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

- alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- direttamente o indirettamente causati da terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, franamento o cedimento del terreno, maremoto, mareggiata, maree e penetrazione di acqua marina ed altre cause di forza maggiore;
- da detenzione od uso di sostanze radioattive o esplosivi;
- a persone che eseguono i lavori sul natante assicurato nonché alle persone che partecipano manualmente alle manovre di sollevamento o movimentazione;
- alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in locazione per il ricovero del natante assicurato;
- a terzi da incendio, esplosione o scoppio del natante assicurato, quando non si trovi in navigazione o in giacenza in acqua a norma di quanto previsto dal Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Rischi Diversi Natanti 5) "Ricorso Terzi da incendio, esplosione e scoppio".

In caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c.

H) Danni a terra (per motori marini amovibili)

Qualora l'assicurazione sia riferita a motore marino amovibile l'assicurazione R.C. Natanti si intende prestata fino a concorrenza di € 155.000,⁰⁰ per ogni sinistro e per anno assicurativo alla

responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di proprietario del motore stesso (compresa la R.C. derivante in qualità di proprietario dell'eventuale natante al quale il motore marino amovibile assicurato è installato al momento del sinistro) per i danni involontariamente cagionati a terzi dal motore marino amovibile stesso (compreso l'eventuale natante al quale è installato) in conseguenza di varo, allaggio nonché della giacenza a terra durante il periodo di disarmo, cioè quando il motore marino amovibile assicurato (compreso l'eventuale natante al quale è installato) si trovi giacente all'interno di porti o cantieri per lavori di manutenzione e/o di riparazione o per rimessaggio, su scali od allaggi, oppure in aree di deposito, incluso il periodo di sollevamento o movimentazione a terra, purché all'interno delle suddette aree portuali o cantieristiche.

L'assicurazione comprende fino alla concorrenza di € 15.500,00, fermo restando il limite sopra previsto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi.

Per i danni a cose o animali di terzi la garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 150,00 per ogni sinistro.

La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

- alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante sul quale è installato il motore marino amovibile assicurato;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- direttamente o indirettamente causati da terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, franamento o cedimento del terreno, maremoto, mareggiata, maree e penetrazione di acqua marina ed altre cause di forza maggiore;
- da detenzione od uso di sostanze radioattive o esplosivi;
- a persone che eseguono lavori sul motore marino amovibile assicurato o sul natante sul quale è installato nonché a persone che partecipano manualmente alle manovre di sollevamento o movimentazione;
- alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in locazione per il ricovero del motore marino amovibile assicurato (unitamente o meno al natante al quale è installato);
- a terzi da incendio, esplosione o scoppio del motore marino amovibile assicurato, quando non si trovi in navigazione o in giacenza in acqua a norma di quanto previsto dal Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Rischi Diversi Natanti 5) "Ricorso Terzi da incendio, esplosione e scoppio".

In caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c.

I) Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

La Società, a parziale deroga dell'Art. 14 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario o locatario del natante assicurato nel caso di natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La Società conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, anche nei confronti del proprietario o locatario, qualora fosse a conoscenza delle suddette circostanze.

L) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori

La Società, a parziale deroga dell'Art. 14 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario o locatario del natante assicurato ed alle persone cui il natante è affidato in uso a qualsiasi titolo per i danni arrecati a terzi dalla navigazione quando alla guida si trovino figli minori non emancipati o persone soggette a tutela e conviventi (art. 2048 c.c.), purché la navigazione sia avvenuta ad insaputa del genitore o tutore.

Tale rinuncia opera per importi eccedenti € 5.200,00.

O) Deroga al rinnovo

A deroga dell'art. 5 "Rinnovo del contratto", delle norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza e non genererà proposta di rinnovo. Verrà comunque applicato il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

V) Polizza con vincolo

AXA Assicurazioni S.p.A., in caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza (Vincolataria), per tutta la durata del vincolo a favore di dette società:

- non consente alcuna riduzione o variazione delle garanzie se non con il consenso della vincolataria;
- comunica alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunica alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo o mancato pagamento delle rate scadute del premio di assicurazione.

Si impegna inoltre, in caso di sinistro incendio, furto liquidato a termini di polizza:

- a non pagare l'indennizzo senza il consenso scritto dalla vincolataria, nel caso di natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore;
- a corrispondere l'indennizzo, nel caso di natanti locati in leasing, alla vincolataria che, nella sua qualità di proprietaria del natante, sottoscrive la quietanza liberatoria.

COPERTURE PER I DANNI AL NATANTE

Art. 17 - Garanzia Incendio

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al natante assicurato, durante la navigazione o la giacenza in acqua, da: incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio. L'assicurazione non comprende i danni: causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio.

L'assicurazione non è operante qualora il natante:

- manchi dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia, inclusi gli obblighi riguardanti i sistemi di estinzione incendio;
- sia sottoposto durante la giacenza in acqua a lavori di manutenzione straordinaria, trasformazione, ricostruzione o grandi riparazioni.

Art. 18 - Garanzia Furto

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al natante assicurato, durante la navigazione o la giacenza in acqua, da: furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi.

L'assicurazione comprende:

- a) i danni a motori amovibili, unicamente alla condizione che gli stessi risultino stabilmente fissati all'imbarcazione assicurata mediante adeguato congegno antifurto, e sempre che il furto sia avvenuto mediante effrazione o scasso degli stessi;
- b) i danni alle apparecchiature di bordo, fino alla concorrenza del 5% della somma complessivamente assicurata, e comunque con il massimo di € 1.100,00 per sinistro;
- c) i danni subiti dal natante durante la navigazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche.

La garanzia furto inoltre comprende, unicamente alla condizione che siano posti in locali o vani del natante assicurato appropriatamente chiusi a chiave o con altri idonei congegni, e sempre che il furto sia avvenuto mediante effrazione o scasso degli stessi:

- d) i danni alle dotazioni di sicurezza;
- e) i danni agli audio-fono-visivi, se assicurati, fino alla concorrenza del 5% della somma complessivamente assicurata, e comunque con il massimo di € 1.100,00 per sinistro;

Il furto totale del battello di servizio (tender) è indennizzabile unicamente se conseguente al furto totale dell'imbarcazione principale assicurata.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) arrecati al natante allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati;
- b) a motori amovibili staccati dall'imbarcazione assicurata o non stabilmente fissati mediante adeguato congegno antifurto.

Art. 19 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato

Per ogni sinistro furto o rapina, l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto, salvo quanto previsto alla lettera d), dell'Art. 18) - "Oggetto dell'assicurazione", della percentuale di scoperto prevista in polizza con il minimo di:

- € 260,00 per i natanti con somma assicurata fino a € 26.000,00;
- € 520,00 per i natanti con somma assicurata oltre € 26.000,00.

Inoltre verrà applicato uno scoperto del 25%, che rimane a carico dell'Assicurato, dell'importo indennizzabile nel caso di furto totale del natante assicurato avvenuto quando lo stesso sia alla fonda, cioè in giacenza in acque marine al di fuori di un porto, senza persone a bordo.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE RISCHI DIVERSI NATANTI

Art. 20 - Somma assicurata

Il natante si intende assicurato al completo degli optional della casa costruttrice indicati in polizza e delle apparecchiature di bordo nonché, se assicurati, degli eventuali audio – fonos – visivi.

L'assicurazione delle apparecchiature di bordo è prestata fino a concorrenza del 5 % del valore del natante al momento del sinistro con il massimo di € 1.100,00 per sinistro.

Si intendono in ogni caso escluse dalla somma assicurata per le apparecchiature di bordo le spese di installazione.

L'eventuale battello di servizio (tender) è assicurabile unitamente all'imbarcazione principale purché sia munito di segno permanente che contraddistingua la sua pertinenza all'imbarcazione principale assicurata e sia adeguatamente fissato in coperta.

In tal caso l'assicurazione del battello di servizio è prestata, fino a concorrenza del 5% del valore del natante principale al momento del sinistro con il massimo di € 1.100,00 per sinistro.

La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, e deve corrispondere al valore del natante come risultante dal prezzo di listino dalla casa costruttrice per i natanti di nuova immatricolazione, ovvero al valore commerciale per i natanti usati.

Art. 21 - Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del natante assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'Art. 5 - "Rinnovo del contratto".

Art. 22 - Esclusioni

Per tutte le garanzie l'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli audio–fonos–visivi, salvo quanto eventualmente previsto alla Condizione Particolare 6) "Estensione della garanzia agli audio–fonos–visivi", se operante;
- b) verificatisi in occasione di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, trombe d'aria, trombe marine, uragani, mareggiate, alluvioni, inondazioni, allagamenti, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno, nonché fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge o di qualunque persona alla quale è stata affidata l'imbarcazione a qualsiasi titolo, dei familiari o delle persone con loro coabitanti, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente, dell'equipaggio o dei trasportati;
- d) verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione da parte di Autorità, italiane o estere, di diritto o di fatto;
- e) verificatisi durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
- f) la cuscineria di ponte amovibile, a vele in genere, a cappe di protezione, tendalini e similari, a cime, cavi, ormeggi e simili, a meno che i danni siano avvenuti congiuntamente alla perdita totale del natante assicurato e, comunque, nei limiti della dotazione standard;

- g) ad animali, merci, mobili ed oggetti d'arte o di antiquariato, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- h) al battello di servizio (tender) non munito di segno permanente che contraddistingua la sua pertinenza all'imbarcazione principale assicurata;
- i) indiretti quali, le spese di ricovero del natante, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al natante in occasione della sua riparazione.

L'assicurazione non vale:

- l) quando del natante venga fatto uso per contrabbando, commercio proibito o clandestino o, comunque, per commettere un reato;
- m) quando il natante venga usato per locazione o noleggio.

IL SINISTRO

Art. 23 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 c.c.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c., indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, nonché il nominativo ed il domicilio di eventuali testimoni;
- c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 c.c.

Nei casi di incendio, furto, rapina, atti vandalici e nei casi analoghi previsti dalle Condizioni Particolari o comunque di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; se il sinistro è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana. Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro.

In ogni caso l'Assicurato, non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso della Società, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del natante danneggiato al più vicino porto o cantiere.

La riparazione del danno non può essere iniziata prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, tuttavia se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 15 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso della Società.

In tal caso l'Assicurato deve:

- conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a

giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 25 - Valore del natante assicurato al momento del sinistro

Per i natanti il valore viene determinato in base alle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate al momento del sinistro.

Qualora non siano disponibili le quotazioni per il natante assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di natanti simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Art. 26 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione degli eventuali limiti (scoperto e/o minimo) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti agli optional, alle apparecchiature di bordo e gli audio – fonos - visivi, se assicurati, è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il natante; relativamente alle apparecchiature di bordo non sono indennizzabili, in ogni caso, le spese di installazione. In caso di perdita totale del natante l'ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, così come previsto dall'Art. 25 - "Valore del natante assicurato al momento del sinistro", decurtato del valore dell'eventuale relitto. Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte ridotto del degrado d'uso. Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dal precedente Art. 20 - "Somma assicurata", l'ammontare del danno sarà ridotto nella stessa proporzione. Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al natante, decurtato del valore dell'eventuale relitto. Relativamente agli optional, alle apparecchiature di bordo ed agli audio – fonos - visivi, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture o ricevute fiscali).

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato nonché di sostituire lo stesso o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore; la Società ha infine la facoltà di richiedere all'Assicurato l'esibizione di regolare fattura o ricevuta fiscale.

Art. 27 - Rimborso IVA

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'Assicurato la tenga a suo carico.

Art. 28 - Controversie - Nomina dei periti

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità;

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si

accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

I periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se, al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 23 - "Obblighi in caso di sinistro";
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 29 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Fermo quanto previsto dall'Art. 2 - "Altre assicurazioni" in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 30 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 31 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del natante, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia fatto pervenire:

- 1) certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e, in caso di perdita totale, l'estratto del registro di iscrizione da quale risulti la cancellazione del natante, se soggetto ad iscrizione, o documentazione equipollente;
- 2) le eventuali chiavi in dotazione del natante assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché, se richiesta dalla Società, una procura notarile a vendere per agevolare in caso di ritrovamento del natante l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 32 - "Recupero delle cose rubate";
- 3) in caso di esistenza di ipoteca sul natante l'attestato di cancellazione della stessa, oppure in caso di vincolo gravante sul natante l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.

La Società si riserva la facoltà di indennizzare l'Assicurato previo accordo con lo stesso in forma specifica rimpiazzando il natante oggetto di perdita totale con altro natante uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 32 - Recupero delle cose rubate

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del natante rubato o di parti di esso, ad informare senza ritardo la Società, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del natante, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Qualora il natante sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo stesso non potrà superare il costo dei danni riscontrati sul natante recuperato. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Società, se questa ha pagato integralmente, e l'assicurato dovrà rilasciare alla Società la procura a vendere del natante recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

LE CONDIZIONI PARTICOLARI RISCHI DIVERSI NATANTI**(Valide solo se espressamente richiamate)****1) Garanzia contributo spese fisse**

In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di furto totale del natante assicurato, non seguita da ritrovamento, la Società corrisponde un'indennità aggiuntiva di € 50,⁰⁰ determinata in misura forfettaria a titolo di contributo per spese fisse annue in materia di nautica pagate e non usufruite (es. spese di licenza di navigazione, spese di iscrizione nei registri imbarcazioni da diporto, ecc.). Il pagamento dell'indennità verrà effettuato unitamente alla liquidazione del sinistro furto, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data del sinistro e sempre che il natante non sia stato ritrovato.

2) Estensione delle garanzie incendio e furto ai trasferimenti terrestri

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 6 - "Limiti di navigazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, le garanzie previste dai settori Incendio e Furto sono operanti anche durante i trasferimenti a terra (incluse le soste e le giacenze) del natante effettuati a mezzo di autoveicolo o di idoneo carrello oppure per ferrovia per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea (compresi anche i seguenti Stati: Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) nonché, per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, Principato di Andorra e della Svizzera.

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore. In caso di furto il carrello dovrà risultare obbligatoriamente agganciato all'autoveicolo adibito al traino. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 25% dell'importo indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

3) Estensione delle garanzie incendio e furto al periodo di rimessaggio

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 6 - "Limiti di navigazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, le garanzie previste dai settori Incendio e Furto sono operanti anche durante il periodo di rimessaggio, cioè quando il natante assicurato si trovi giacente per ricovero all'interno di box e/o rimesse di proprietà o in locazione all'Assicurato purché in Italia.

4) Estensione delle garanzie incendio e furto al periodo di disarmo in porti o cantieri

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 6 - "Limiti di navigazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, le garanzie Incendio e Furto sono operanti anche durante il periodo di disarmo, cioè quando il natante assicurato si trovi giacente all'interno di porti o cantieri per lavori di manutenzione e/o di riparazione o per rimessaggio, su scali o alaggi, oppure in aree di deposito, incluso il periodo di sollevamento o movimentazione a terra, purché all'interno delle suddette aree portuali o cantieristiche.

5) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

La Società, nei casi di incendio, esplosione o scoppio del natante assicurato, quando non si trovi in navigazione o in giacenza in acqua a norma di quanto previsto dal Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a titolo di capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi col massimo di € 155.000,⁰⁰ per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende fino alla concorrenza di € 15.500,⁰⁰, fermo restando il limite sopra previsto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in locazione per il ricovero del natante;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- dovuti a dolo dell'Assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle Leggi vigenti.

In caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c.

Relativamente alla presente garanzia non sono considerati "terzi":

- il conducente del natante responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.

Per i soli danni a cose:

- il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di natante in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
- i parenti ed affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico.
- i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.

6) Estensione delle garanzie agli Audio – Fono – Visivi

A deroga dell'Art. 22 - "Esclusioni", lettera a) delle Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Natanti, le garanzie sono estese agli audiovisivi.

L'assicurazione degli audiovisivi è prestata fino alla concorrenza del 5% del valore del natante al momento del sinistro con il massimo di € 1.100,00 per sinistro.

Relativamente agli audio – fono – visivi, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali); ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione la valutazione non potrà superare € 250,00 per sinistro.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare, useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici

della Compagnia;

- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM

⁶ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

⁷ Cfr. nota 2

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio di "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁹.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- a) società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
- b) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

⁹ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, incluse le previsioni del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e del Regolamento IVASS n° 8/2015, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all'eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.



axa.it

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 1 gennaio 2019.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA

n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 -

(Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)